



COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

ADERENTE ALL'ENTE PARCO DEI NEBRODI

COMUNE D'EUROPA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI
RIFIUTI E SUI SERVIZI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 42 del 03.10.2013

INDICE

ARTICOLO 1 - Istituzione del tributo.....	3
ARTICOLO 2 - Ambito e scopo del Regolamento.....	3
ARTICOLO 3 - Piano finanziario e determinazione delle tariffe.....	3
ARTICOLO 4 - Principi di determinazione della tariffa.....	3
ARTICOLO 5 - Presupposto della tassa.....	3
ARTICOLO 6 - Esclusione della tassa.....	4
ARTICOLO 7 - Soggetto attivo.....	4
ARTICOLO 8 - Base imponibile.....	5
ARTICOLO 9 - Commisurazione della tariffa.....	5
ARTICOLO 10 - Classificazione dei locali e delle aree scoperte.....	5
ARTICOLO 11 - Determinazione del numero di occupanti.....	6
ARTICOLO 12 - Disciplina delle riduzioni tariffarie.....	7
ARTICOLO 13 - Riduzioni ed esenzioni.....	7
ARTICOLO 14 - Riduzione per la produzione di rifiuti speciali non assimilati.....	8
ARTICOLO 15 - Maggiorazione per la copertura dei servizi indivisibili.....	9
ARTICOLO 16 - Decorrenza e cessazione della tassa.....	9
ARTICOLO 17 - Denunce.....	9
ARTICOLO 18 - Accertamento.....	10
ARTICOLO 19 - Versamento.....	10
ARTICOLO 20 - Potere del comune.....	11
ARTICOLO 21 - Funzionario responsabile.....	11
ARTICOLO 22 - Rimborsi.....	11
ARTICOLO 23 - Sanzioni.....	11
ARTICOLO 24 - Contenzioso giudiziale.....	11
ARTICOLO 25 - Tassa giornaliera di smaltimento.....	11
ARTICOLO 26 - Disposizioni transitorie e finali.....	12

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 42 del 03.10.2013



ARTICOLO 1 - Istituzione del tributo

1. Il presente Regolamento istituisce con decorrenza 1° gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa, e dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune, ai sensi dell'art. 14 D.L. 201/2011 convertito con legge 214/2011.

ARTICOLO 2 - Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, ai sensi del comma 22 art. 14 D.L. 201/2011, disciplina i criteri di applicazione del tributo annuale e giornaliero, con particolare riferimento a:
 - a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
 - d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

ARTICOLO 3 - Piano finanziario e determinazione delle tariffe

1. Annualmente il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e precedentemente approvato dallo stesso consiglio comunale.
2. Il soggetto gestore del servizio consegna tutte le informazioni necessarie alla predisposizione degli atti di pianificazione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di applicazione delle tariffe.
3. Il Piano finanziario viene determinato in relazione ai principi espressi nel D.P.R. 158/99.

ARTICOLO 4 - Principi di determinazione della tariffa

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 158/99.
2. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

ARTICOLO 5 - Presupposto della tassa

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo e' dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, nonché alla presentazione della relativa dichiarazione, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ARTICOLO 6 - Esclusione della tassa

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non sono suscettibili di produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. A tal fine il contribuente dichiara nella denuncia originaria o di variazione gli specifici elementi di esclusione, riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Sono da ritenersi in condizioni di non imponibilità ai fini del tributo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, silos e simili;
 - b) solai, sottotetti non costituenti superficie utile lorda ai sensi della vigente normativa urbanistica, ovvero con altezza media inferiore a ml. 1,50. Se l'altezza media di tali locali è compresa fra ml. 1,50 e ml. 2,20 sarà escluso da tassazione il 40% della superficie;
 - c) locali ed ambienti per la parte con altezza inferiore a ml. 1,00
 - d) forni per la panificazione, forni per la verniciatura di autoveicoli, cabine di verniciatura in genere;
 - e) la superficie degli impianti sportivi destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservate ai soli praticanti; sono soggetti a tariffa i locali e le aree riservati ad attività diverse da quella sportiva quali ad es. spogliatoi, servizi, uffici, gradinate, punti ristoro, ecc.
 - f) unità immobiliari (sia a destinazione abitativa che non) prive di mobili e suppellettili, chiuse, inagibili e prive di allacciamento ai pubblici servizi. Per le unità immobiliari a destinazione non abitativa dovrà risultare la non utilizzabilità;
 - g) fabbricati inagibili, inabitabili o in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le particolari condizioni;
2. Sono altresì esclusi dall'applicazione della tariffa:
 - a) i locali esclusivamente adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto pubblico riconosciuto dallo Stato italiano e locali annessi destinati allo svolgimento del culto stesso, escluso, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto che sono soggette a tassa;
 - b) i locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi, condotti da imprenditori agricoli a titolo principale o coltivatori diretti;
 - c) le aree scoperte pertinentziali od accessorie ad eccezione di aree operative di utenze non domestiche;
 - d) le serre a terra;
 - e) le aree scoperte adibite a verde;

ARTICOLO 7 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

**ARTICOLO 8 - Base imponibile**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis art. 14 D.L. 201/2011, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU, TIA1 o TIA2.
3. Solo ai fini accertativi, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

ARTICOLO 9 - Commisurazione della tariffa

1. Il tributo e' corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

ARTICOLO 10 - Classificazione dei locali e delle aree scoperte

1. Agli effetti dell'applicazione del tributo, i locali e le aree scoperte sono classificati in utenze domestiche e non domestiche, come di seguito meglio specificato:

Utenze domestiche

Cat.	Descrizione
1	Utenze domestiche composte da una sola persona
2	Utenze domestiche composte da due persone
3	Utenze domestiche composte da tre persone
4	Utenze domestiche composte da quattro persone
5	Utenze domestiche composte da cinque persone
6	Utenze domestiche composte da sei o più persone

Utenze non domestiche

Cat	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	cinematografi e teatri
3	autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4	campeggi, distributori carburante, impianti sportivi
5	stabilimenti balneari
6	esposizioni ed autosaloni
7	alberghi con ristorante
8	alberghi senza ristorante
9	case di cura e riposo
10	Ospedali
11	uffici, agenzie, studi professionali
12	banche ed istituti di credito
13	negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccherie
15	negozi particolari: filatelia tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	banchi di mercato beni durevoli
17	attività artigianali: parrucchieri, barbieri ed estetica
18	attività artigianali: falegnami, idraulici fabbri ed elettricisti
19	carrozzeria, autofficine elettrauto
20	attività industriali con capannone di produzione
21	attività artigianali di produzione beni specifici
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub
23	mense, birrerie amburgherie
24	bar, caffè, pasticceria
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26	plurilicenze alimentari e/o miste
27	ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio
28	ipermercati di generi misti
29	banchi mercato generi alimentari
30	discoteche, night club

2. I locali e le aree pertinenziali o complementari delle utenze domestiche vengono incluse nella determinazione della parte fissa della tariffa rapportata ai metri quadrati.
3. Ai fini dell'individuazione della categoria si ha riguardo al principale uso a cui sono adibite le aree e i locali, considerando irrilevanti le eventuali ripartizioni interne del singolo complesso.

ARTICOLO 11 – Determinazione del numero di occupanti

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinato come segue:
 - a) per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei famiglia conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo. Nel caso in cui uno o più degli occupanti risulti nei registri anagrafici del comune ma di fatto dimostri di essere domiciliato in altro comune, dello stesso non si terrà conto ai fini della determinazione delle persone occupanti, ciò anche

- per determinati periodi dell'anno;
- b) per le utenze intestate a soggetti non residenti nel Comune, il numero degli occupanti è quello risultante dalla apposita denuncia presentata dall'utente. In caso di mancata denuncia si calcolerà il numero degli occupanti come di seguito specificato:
- numero 1 occupante per utenze con superficie di riferimento uguale o inferiore a mq. 35
 - numero 2 occupanti per utenze con superficie di riferimento compresa fra mq. 36 e mq. 50
 - numero 3 occupanti per utenze con superficie di riferimento compresa fra mq. 51 e mq. 70
 - numero 4 occupanti per utenze con superficie di riferimento compresa fra mq. 71 e mq. 90
 - numero 5 occupanti per utenze con superficie di riferimento compresa fra mq. 91 e mq. 110
 - numero 6 occupanti per utenze con superficie di riferimento superiore a mq. 110
- 2) Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 1, lettere a) e b), sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo; tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione, con decorrenza dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa richiesta sia presentata nei termini di cui all'art. 22, fermo restando che negli altri casi gli effetti decorreranno dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è presentata la richiesta. Nel caso di utenza con unico occupante la richiesta anzidetta equivarrà a temporanea cessazione dell'utenza medesima.
- 3) Per le utenze domestiche, intestate a soggetti non residenti nel Comune, costituite unicamente da garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, il numero degli occupanti è pari ad 1.

ARTICOLO 12 - Disciplina delle riduzioni tariffarie

1. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per le utenze domestiche.
2. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, nonché un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

ARTICOLO 13 - Riduzioni ed esenzioni

1. Il regolamento comunale riconosce l'applicazione delle seguenti riduzioni sulla parte variabile:
 - a) abitazione con unico occupante riduzione del 30%;
 - b) utenze il cui punto di accesso alla pubblica via sia posto a distanza superiore a metri 500 dal punto più vicino di raccolta dei rifiuti: 50%
 - c) locali relativi ad utenze domestiche tenuti a disposizione, per uso limitato o discontinuo, da utente che risieda o dimori all'estero per più di sei mesi all'anno, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e dichiarando espressamente di non voler cedere i locali in locazione o in comodato: 40%
 - d) locali relativi ad utenze domestiche tenute a disposizione, per uso limitato o discontinuo, da utente che non risieda nel Comune, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e dichiarando espressamente di non voler cedere i locali in locazione o in comodato: 25%
 - e) locali di abitazione occupati da imprenditori agricoli a titolo principale o da coltivatori diretti, ricadenti in zona agricola: 40%
 - f) utenze domestiche che dimostrino di effettuare la pratica del compostaggio dei rifiuti organici prodotti presso le medesime utenze, utilizzando apposite attrezzature consegnate dal gestore del servizio e posizionate nei pressi delle utenze stesse: 70%



- g) L'utente che intende avvalersi di tale agevolazione dovrà :
- I. compilare in ogni sua parte l'apposito modello messo a disposizione dal Comune.
 - II. impegnarsi alla corretta esecuzione del compostaggio domestico, osservando quanto è prescritto dal Regolamento Comunale per la raccolta differenziata,
 - III. impegnarsi a non conferire al servizio di raccolta la frazione organica dei rifiuti ed i rifiuti vegetali prodotti;
 - IV. autorizzare la Società d'ambito ad effettuare sopralluoghi di verifica.
 - V. La riduzione è rinnovabile ogni 2 anni, previo accertamento dei requisiti richiesti, sentito il parere tecnico dell'ufficio ecologia.
- h) locali ed aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa, rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno l'uso non si protragga per periodi che complessivamente siano superiori a 183 giorni 33%
- i) le utenze non domestiche, che con appositi impianti interni all'azienda, provvedono al riutilizzo di scarti di produzione nello stesso ciclo produttivo, riducendo di fatto la produzione dei rifiuti fino a un massimo del 33%
- j) per le utenze domestiche con abitazioni diverse dalla principale ma tenute a disposizione dei residenti nel Comune 100%
- k) per le utenze domestiche, intestate a soggetti residenti nel Comune, costituite da garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, ubicati ad indirizzo diverso da quello dell'abitazione 100%
2. La domanda di riduzione deve essere presentata dal contribuente, a pena di esclusione, entro la data del 30 novembre ed ha effetto per l'anno successivo a quello di presentazione. Nel caso di nuova utenza la richiesta di riduzione avviene contestualmente alla presentazione della dichiarazione di iscrizione e riconosciuta con effetto immediato.
 3. La richiesta di riduzione è da ritenersi valida fino ad intervenute variazioni della situazione dichiarata.
 4. Le riduzioni non possono essere cumulate tra loro.

ARTICOLO 14 - Riduzione per la produzione di rifiuti speciali non assimilati

1. Nell'obiettivo difficoltà di poter delimitare le superfici di produzione dei rifiuti speciali non assimilati, rispetto agli urbani, vengono individuate le seguenti percentuali di riduzione da applicare all'intera superficie, relativamente alla parte variabile su cui l'attività viene svolta:

Percentuale di riduzione delle superfici per utenze non domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali	
Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di riduzione della superficie calpestabile
Magazzini senza alcuna vendita diretta	5
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)	10
Attività di falegname	40
Attività di idraulico, fabbro, elettricista	40
Attività di Carrozzerie, Elettrauto, Gommista, Autofficine	50
Attività di lavanderie a secco, tintorie	30

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie, laboratori di produzione di ceramiche ed analoghi, macellerie	50
Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione	20
Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici, di altre specialità	40
Attività di verniciatura, galvanotecnica,	50
Attività di marmista e lavorazione similari (solo area coperta di lavorazione)	70
Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)	80

2. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi di quelli sopra indicati vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
3. La domanda di riduzione corredata di copia dell'apposito contratto di smaltimento del rifiuto speciale con ditta abilitata, deve essere presentata dal contribuente, a pena di esclusione, entro la data del 30 novembre ed ha effetto per l'anno successivo a quello di presentazione. Nel caso di nuova utenza la richiesta di riduzione avviene contestualmente alla presentazione della dichiarazione di iscrizione e riconosciuta con effetto immediato.
4. Entro 60 giorni dalla chiusura dell'anno solare, il contribuente deve presentare al comune la prova dell'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. La richiesta di riduzione è da ritenersi valida fino ad intervenute variazioni della situazione dichiarata.

ARTICOLO 15 - Maggiorazione per la copertura dei servizi indivisibili¹

1. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi precedenti, si applica una maggiorazione da 0,30 euro a 0,40 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Il Comune può aumentare la maggiorazione nei limiti imposti dalla legge unitamente all'atto deliberativo con il quale vengono approvate le tariffe annuali.
3. Tutte le riduzioni eventualmente accordate vengono applicate anche alla maggiorazione.

ARTICOLO 16 - Decorrenza e cessazione della tassa

1. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto l'utilizzo dell'immobile; a tal fine il mese durante il quale l'utilizzo si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. La denuncia di cessazione deve essere presentata tempestivamente dall'utente e decorre dal bimestre successivo alla data di presentazione al protocollo del Comune. Per l'accettazione della denuncia di cessazione devono essere riscontrati i presupposti previsti dal presente regolamento.

ARTICOLO 17 - Denunce

1. I soggetti di cui all'articolo 5 del Regolamento hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro 90 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione, la denuncia dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale.

¹ Per l'anno 2013 l'articolo 10, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, prevede che la quota del tributo relativo ai servizi indivisibili venga riscosso direttamente dallo Stato. Il Comune non può applicare la maggiorazione.



2. La denuncia deve essere presentata su apposito modello messo a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali, approvato come allegato al presente regolamento.
3. Qualora per gli anni successivi le condizioni di tassabilità rimangano invariate resta valida la denuncia originaria. In caso contrario l'utente è obbligato a denunciare, nelle medesime forme previste dal comma precedente, ogni variazione che influisca sull'applicazione e riscossione del tributo, comprese le cessazioni.
4. La denuncia originaria, o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, gli elementi identificativi dei componenti che detengono o occupano l'immobile (per le società, enti o simili i dati relativi al rappresentante legale), l'ubicazione, la superficie e la destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione, nonché nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
5. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale; l'ufficio comunale preposto provvede a rilasciare una ricevuta della denuncia presentata. E' prevista la spedizione per posta allegando tutta la documentazione richiesta, nonché copia del documento di identità, per la quale fa fede la data del timbro postale di spedizione.

ARTICOLO 18 - Accertamento

1. In caso di denuncia incompleta o infedele, l'ufficio comunale provvede ad emettere, avviso di accertamento in rettifica.
2. In caso di omessa denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento di ufficio.
3. Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal funzionario responsabile, e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e le relative destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego dell'agevolazione o riduzione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.
4. Gli avvisi di accertamento di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono inoltre contenere l'indicazione dell'organo presso il quale può essere prodotto il ricorso ed il relativo termine di decadenza.
5. La notifica degli avvisi di accertamento deve avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale è stata presentata la dichiarazione o sarebbe dovuta essere presentata.

ARTICOLO 19 - Versamento

1. Il versamento del tributo per l'anno di riferimento è effettuato rate per come previsto nella delibera di istituzione della tariffa da parte del Consiglio comunale.
2. Il versamento può avvenire anche in unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno.
3. La Giunta Comunale può modificare la scadenza ed il numero delle rate di versamento con propria deliberazione da pubblicare sul sito web almeno trenta giorni prima della data di versamento.
4. Il versamento deve essere effettuato mediante modello unificato F24 o bollettino di conto corrente compatibile.
5. Il versamento non deve essere eseguito quando il tributo annuale totale per tutti gli immobili occupati o detenuti, risulti inferiore a euro 10,00.
6. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Il mancato versamento delle somme entro i termini previsti comporta l'applicazione della sanzione del 30% per omesso, parziale o tardivo versamento. Il contribuente può altresì



ravvedersi autonomamente attraverso l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D.Lgs. 471/97.

ARTICOLO 20 - Potere del comune

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

ARTICOLO 21 - Funzionario responsabile

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ARTICOLO 22 - Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione e di eccedenza del tributo iscritto a ruolo, l'ufficio comunale dispone lo sgravio od il rimborso con le modalità ed entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni.
2. Non si provvede a rimborso per importi inferiori ad euro 10,00.

ARTICOLO 23 - Sanzioni

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37 dell'articolo 14 del decreto legge n. 201/2011 (L. n. 214/2011), entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

ARTICOLO 24 - Contenzioso giudiziale

1. Contro gli atti emanati dall'ente comunale, il contribuente può ricorrere alle Commissioni Tributarie provinciali e regionali nei tempi e modi previsti dalla legge.

ARTICOLO 25 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. Il Comune determina una tariffa giornaliera di smaltimento applicata agli utenti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare.
2. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100 per cento. La tassa per l'uso temporaneo deve essere assolta contestualmente al pagamento della Tassa per l'occupazione di spazi ad aree pubbliche.



ARTICOLO 26 - Disposizioni transitorie e finali

1. Dalla data in entrata in vigore del presente regolamento vengono contestualmente abrogate le norme contenute nelle precedenti disposizioni regolamentari in materia di Tassa Rifiuti solidi urbani o di tariffa di igiene ambientale.
2. Per ogni altra fattispecie non richiamata nel presente regolamento vale quanto previsto dalle norme che regolano la materia ivi disciplinata.
3. Per l'anno 2013, in deroga alle norme contenute nel presente regolamento, qualora incompatibili, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35.
4. Il presente regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2013.

DENUNCIA PRESENTATA DA: _____

☐ NUOVA ISCRIZIONE

☐ VARIAZIONE

All' Ufficio Tributi
Via Palazzo, 35
98077 Santo Stefano di Camastra

OGGETTO: Denuncia per tributo sui rifiuti e sui servizi - TARES..

DICHIARANTE

ANAGRAFICA

Persona Fisica

Cognome _____ Nome _____

Luogo di Nascita _____ Data di nascita ____/____/____

Cod. Fisc. _____ P. IVA _____

Persona Giuridica

Ragione Sociale _____ P. IVA _____

Residenza

Via/P.zza _____ N, _____ Sub. _____ Int. _____ C.A.P. _____

Citta _____ Prov. _____

Recapito (solo se diverso dalla residenza)

Via/P.zza _____ N, _____ Sub. _____ Int. _____ C.A.P. _____

Citta _____ Prov. _____

Recapito telefonico _____ Fax _____ Indirizzo mail _____

A Titolo di

☐ Proprietario ☐ Usufruttuario ☐ Locatario ☐ Comodatario

☐ Altro _____

++PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE SE DIVERSO DAL DICHIARANTE

Cognome _____ Nome _____
 Luogo di Nascita _____ Data di nascita ____/____/____
 Cod. Fisc. _____ P. IVA _____
Residenza
 Via/P.zza _____ N. _____ Sub. _____ Int. _____ C.A.P. _____
 Città _____ Prov. _____

Dati unità immobiliari a destinazione ordinaria (cat. A, B, C) *vedi allegato

Prog.	Ubicazione	Dati Catastali				Sup. (mq)	Destinazione d'uso Tipologia Attività
		Foglio	Part.	Sub	Cat.		
1							
2							
3							
4							

Componenti nucleo familiare (per abitazione principale)

Dati unità immobiliari a destinazione speciale (cat. D, E) *vedi allegato

Prog.	Ubicazione	Dati Catastali				Sup. (mq)	Destinazione d'uso Tipologia Attività
		Foglio	Part.	Sub	Cat.		
1							
2							
3							
4							

Dati aree scoperte operative

Prog.	Ubicazione	Dati Catastali			Sup. (mq)	Destinazione d'uso Tipologia Attività
		Foglio	Part.	Sub		
1						
2						
3						
4						

Categorie utenze non domestiche:

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e di riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub,
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

(Indicare il codice e la relativa attività di appartenenza)

VARIAZIONE

Data			
☐ Nuova iscrizione			
A titolo di	☐ Proprietario	☐ Usufruttuario	☐ Locatario
	☐ Comodatario	☐ Altro	
☐ Cancellazione			
Motivo	☐ Vendita immobile	☐ Locazione immobile	
	☐ Altro		

RIDUZIONI

☐ Abitazione unico occupante	☐ Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale
☐ Locali diversi dalle abitazioni o aree scoperte adibite ad uso stagionale	☐ Abitazioni occupate da soggetti che risiedono all'estero per più di sei mesi l'anno
☐ Fabbricati rurali ad uso abitativo	☐ Utenza ubicata in zona non servita
☐ Produzione promiscua di rifiuti speciali	☐ Altro

CATEGORIE CATASTALI

Le categorie catastali consentono di individuare la destinazione e la rendita catastale degli immobili. Si suddividono in cinque gruppi: A (Unità Immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili), B (Unità Immobiliari per uso di alloggi collettivi), C (Unità Immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varie), D (Immobili a destinazione speciale), E (Immobili a destinazione particolare).

ELENCO CATEGORIE CATASTALI

- A/1 : Abitazione di tipo signorile
- A/2 : Abitazione di tipo civile
- A/3 : Abitazione di tipo economico
- A/4 : Abitazione di tipo popolare
- A/5 : Abitazione di tipo ultrapopolare
- A/6 : Abitazione di tipo rurale
- A/7 : Abitazione in villini
- A/8 : Abitazione in ville
- A/9 : Castelli, palazzi artistici e storici
- A/10: Uffici o studi privati
- A/11: Abitazione tipici dei luoghi
- B/1 : Collegi,convitti,educandati,ricoveri,orfanotrofi,ospizi,conventi,seminari,caserme
- B/2 : Case di cura e ospedali senza fini di lucro
- B/3 : Prigioni e riformatori
- B/4 : Uffici pubblici
- B/5 : Scuole e laboratori scientifici
- B/6 : Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9
- B/7 : Cappelle e oratori non destinati all'esercizio di pubblico culto
- B/8 : Magazzini sotterranei per depositi di derrate
- C/1 : Negozi e botteghe
- C/2 : Magazzini e locale di deposito
- C/3 : Laboratori per arti e mestieri
- C/4 : Fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fine di lucro
- C/5 : Stabilimenti Balneari e di acque curative
- C/6 : Stalle,scuderie,rimesse ed autorimesse
- C/7 : Tettoie chiuse o aperte
- D/1 : Opifici
- D/2 : Alberghi e pensioni
- D/3 : Teatri,cinematografi,sale per concerti e spettacoli e simili con fini di lucro
- D/4 : Case di cura ed ospedali con fini di lucro
- D/5 : Istituti di credito,cambio ed assicurazione
- D/6: Fabbricati e locali sportivi con fini di lucro
- D/7 : Fabbricati costruiti od adattati per le speciali esigenze di attività industriale
- D/8 : Fabbricati costruiti od adattati per le speciali esigenze di attività commerciali
- D/9 : Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio
- D/10 : Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole
- E/1 : Stazione per servizi di trasporto,terrestri,marittimi ed aerei
- E/2 : Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio
- E/3 : Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche
- E/4 : Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche
- E/5 : Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze
- E/6 : Fari,semafori,torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale
- E/7 : Fabbricati destinati all'esercizio pubblico di culto
- E/8: Fabbricati e costruzioni nei cimiteri ad esclusione di colombari,tombe di famiglia e sepolcri
- E/9 : Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E
- F/1 : Area urbana
- F/2 : Unità collabente
- F/3 : Unità in corso di costruzione
- F/4 : In corso di definizione
- F/5: Lastrico solare

La presente denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di cui sopra non siano variate. Si avverte che è obbligatoria la compilazione del modulo in ogni sua parte. Nel caso di infedele od incompleta denuncia verranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/93.

S.Stefano di Camastra, li _____ Il denunciante _____

Allegare copia del documento di riconoscimento come previsto dall'art. 38 dpr 445/2000.

EVENTUALI COMUNICAZIONI DEL CONTRIBUENTE

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 2 del D.P.R. n. 445/2000 che i dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati dall'Ufficio Tributi, in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui esso sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti.

Io sottoscritto.....dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa.

Santo Stefano di Camastra, li

Firma

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA (PROV. ME)
UFFICIO TRIBUTI

Estremi di presentazione
Prot. n.
Data

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

DENUNCIA DI CESSAZIONE

(prodotta ai sensi dell'art. 64, comma 3, del d.Lgs. 15/11/93, n. 507 e del relativo regolamento comunale)

Il/La sottoscritto/a
nato/a a (Prov.) il con residenza/sede
legale a CAP
in Via/Piazza n.
C.F., in qualità di ☐ proprietario ☐ usufruttuario ☐ locatario
☐ altro agli effetti dell'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni

DICHIARA

che dal giorno ha cessato l'occupazione o detenzione dei seguenti locali ed aree:

Estremi catastali			Ubicazione	Uso	Proprietario
Fg	P.la	Sub.			

per i seguenti motivi:

- ☐ vendita a ☐ subentro di
☐ restituzione al proprietario ☐ ristrutturazione
☐ locali vuoti a disposizione ☐

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del d.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del relativo regolamento comunale,

- ✓ la cancellazione dei ruoli relativi al pagamento della tassa;
✓ l'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione della denuncia.

Sotto la propria personale responsabilità dichiara che le indicazioni di cui sopra sono rispondenti a verità.

Data

Firma

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

Accertamento denuncia	Abbuono/discarico	Continuità
Sopralluogo del Esito: ☐ regolare ☐ non regolare Note:	Periodo Importo Lavorato in data	Locali caricati a a seguito di: ☐ denuncia prot. n. data ☐ accertamento d'ufficio

EMENDAMENTO AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE

SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI.

Considerato il momento di crisi di liquidità in cui versano le attività della nostra comunità e nell'intento di dare un segnale di sostegno alle economie delle stesse, i sottoscritti consiglieri comunali: Tarallo Silvana, Lucifaro Giuseppe e Rampulla Santo, formulano il seguente emendamento relativo all'art. 14 comma 1, da sottoporre al Consiglio Comunale.

ARTICOLO 14 - Riduzione per la produzione di rifiuti speciali non assimilati

1. Nell'obiettivo difficoltà di poter delimitare le superfici di produzione dei rifiuti speciali non assimilati, rispetto agli urbani, vengono individuate le seguenti percentuali di riduzione da applicare all'intera superficie, relativamente alla parte variabile, su cui l'attività viene svolta:

Percentuale di riduzione delle superfici per utenze non domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali	
Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di riduzione della superficie calpestabile
Magazzini senza alcuna vendita diretta	5
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)	10
Attività di falegname	40
Attività di idraulico, fabbro, elettricista	40
Attività di Carrozzerie, Elettrauto, Gommista, Autofficine	50
Attività di lavanderie a secco, tintorie	30
Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie, laboratori di produzione di ceramiche ed analoghi	50
Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione	20
Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici, di altre specialità	40
Attività di verniciatura, galvanotecnica,	50
Attività di marmista e lavorazione similari (solo area coperta di lavorazione)	70
Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)	80

Santo Stefano di Camastra 10.09.2013



I PROPONENTI

Silvana Tarallo
Giuseppe Lucifaro
Santo Rampulla